



COMUNE DI CONDRÒ' (ME)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RR.SS.UU.

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 30 del 26/11/2014)

INDICE

CAPITOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Finalità della gestione rifiuti	
Art. 2 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata "porta a porta" dei rifiuti urbani ed assimilati	
Art. 3 - Principi generali	
Art. 4 - Definizioni	
Art. 5 - Classificazione dei rifiuti	
Art. 6 - Criteri di assimilazione	
Art. 7 - Esclusioni	
Art. 8 - Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi	

CAPITOLO 2: FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

Art. 9 - Forme di gestione	
Art. 10 - Divieti ed obblighi	
Art. 11 - Vigilanza sul servizio	
Art. 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti	
Art. 13 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature	
Art. 14 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio	

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 15 - Criteri generali	
Art. 16 - Requisiti per l'attuazione	
Art. 17 - Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati	
Art. 18 - Centri di Raccolta Comunali	
Art. 19 - Trasporto e smaltimento o recupero	
Art. 20 - Conferimento differenziato dei rifiuti	
Art. 21 - Periodicità della raccolta	
Art. 22 - Utenze Condominiali	
Art. 23 - Pulizia mercati e fiere	
Art. 24 - Cestini stradali	

Art. 25 - Compostaggio domestico	
Art. 26 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione	

CAPITOLO 4

VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 27 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti	
Art. 28 - Controlli	
Art. 29 - Accertamenti	
Art. 30 - Norma di rinvio	
Art. 31 - Efficacia del presente Regolamento ed entrata in vigore	
Art. 32 - Pubblicità del Regolamento	

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - FINALITÀ' DELLA GESTIONE RIFIUTI

La produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale che impongono, in maniera sempre più urgente, una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti; pertanto, si individuano come finalità primarie del Comune di Condò:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio ed alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico - sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare, pertanto, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico - ambientale o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune di Condò. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. E' vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e che non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. L'Amministrazione Comunale può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito

temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, l'Amministrazione Comunale promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio od altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato "B" alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato "C" alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

- i) *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore od all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale od al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l) *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- m) *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione;
- n) *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);
- o) *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p) *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari ed attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q) *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata od indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- r) *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole e/o piazzole ecologiche, ecc.);
- s) *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- t) *Gestore dei servizi*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.
2. Sono rifiuti urbani:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

1. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
2. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
3. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
4. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
5. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER;
6. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
7. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.

b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del Titolo terzo del presente Regolamento;

c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;

d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

3. Sono rifiuti speciali:

a) I rifiuti da attività agricole e agro - industriali;

b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) I rifiuti da lavorazioni industriali;

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) I rifiuti da attività commerciali;

f) I rifiuti da attività di servizio;

g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003:

- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato "A" della Direttiva Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002.

ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii. da parte dello Stato, l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm e ii., costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a) Rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- b) Rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- c) Rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- d) Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2, comma 1, lett. g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 254/2003:
 1. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 2. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 3. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 4. rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 5. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 6. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 7. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici ed i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 8. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) del

D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii., limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana, o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico, all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;

f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art.184, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.

3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
 - a) siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b) non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c) presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 1. consistenza non solida;
 2. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 3. fortemente maleodoranti;
 4. eccessiva polverulenza.
 - d) non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
 - e) siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a) rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b) rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c) rifiuti di imballaggi terziari;
 - d) rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 8 - ATTIVITÀ' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento, è esplicita dal Comune di Condò.

ART. 10 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare ed abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido ed in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

E' fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare autosmaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta.

E' vietata l'introduzione in sacchetti od altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.

E' vietato l'uso improprio di contenitori per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare, è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori (cestini) sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato, altresì, inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, si provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.

ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza del servizio oggetto del presente Regolamento è affidata agli Uffici Comunali preposti. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico - sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'Ordinanza, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro della Sanità, il Presidente della Regione ed il Commissario della Provincia Regionale – Libero Consorzio; le Ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le Ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le Ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASP competenti.

ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di verificare che si ottemperi ai medesimi obblighi:

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D. L. n.81/2008 e ss. mm. e ii.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel C.C.N.L. di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve, per quanto più possibile, tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio od allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) *servizi di raccolta domiciliare*: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti in appositi contenitori o sacchetti, in maniera ordinata, nei pressi della propria abitazione o esercizio commerciale, negli orari stabiliti. Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico - sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;
- b) *servizi di raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta – Isola Ecologica*: gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati nel Centro Comunale di Raccolta – Isola Ecologica negli orari di apertura indicati con apposito avviso, per quanto riguarda i RAEE essi saranno prelevati, a seguito di richiesta fatta pervenire agli uffici Comunali, direttamente dagli addetti al servizio;
- c) *servizi di raccolta di pile e farmaci*: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale farmacie o negozi dotati di specifici contenitori o presso il Centro Comunale di Raccolta.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori o sacchetti previsti.

ART. 18 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE – ISOLA ECOLOGICA

Nel Centro di Raccolta – Isola Ecologica potranno essere conferiti esclusivamente rifiuti non pericolosi di provenienza domestica.

Il Centro di Raccolta Comunale – Isola Ecologica potrà ospitare anche il Centro per la raccolta e la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) nonché un centro multimediale didattico.

Gestione e custodia - La richiesta di autorizzazione all'esercizio del Centro di Raccolta Comunale, l'allestimento delle opere fisse, la fornitura degli impianti e dei contenitori, la gestione e la custodia sono di competenza dell'Amministrazione Comunale. In particolare l'Amministrazione avrà il compito di:

- a) allestire i servizi ad uso del solo personale di custodia, i contenitori (containers) idonei per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti, eventuali piccoli impianti (benne e compattatori) per un primo trattamento di rifiuti nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;

attraverso il proprio personale di custodia:

- b) controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti, anche mediante la sistematica raccolta delle schede di conferimento rifiuti urbani che saranno all'uopo predisposte;
- c) accertare l'idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso la piazzola ecologica secondo le modalità che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno adottare;
- d) indirizzare correttamente l'utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- e) coadiuvare l'utente nelle operazioni di conferimento;
- f) provvedere alla pulizia della struttura.

Modalità di conferimento - Il conferimento dei materiali verrà effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna area dedicata ad una particolare

raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia. Il conferimento dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme che saranno richiamate in un'apposita tabella apposta all'ingresso della struttura.

Gli orari di apertura agli utenti ed il funzionamento della struttura saranno stabiliti con separato provvedimento.

ART. 19 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani ed assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento od allo smaltimento in discarica controllata od in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale ed a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione Comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie di cui al presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 20 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi "porta a porta".

I rifiuti urbani ed assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell' Amministrazione Comunale.

Eventuali contenitori per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti a tutte le utenze (domestiche e non domestiche), in comodato d'uso. È vietata la manomissione od il danneggiamento dei contenitori propri od altrui. Tali contenitori saranno sostituiti, a carico dell'Amministrazione, nel caso in cui alla consegna gli stessi dovessero risultare difettosi.

20.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite contenitori forniti dall' Amministrazione.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore o sacchetto esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato al rispettivo contenitore.

20.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO - ORGANICO

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umido — organico) è finalizzato al recupero per la produzione di composti da rifiuti è effettuato presso tutte le utenze.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido - organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite apposite buste/contenitori. Alle utenze sono assegnate contenitori di capacità/numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

Nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei sacchetti biodegradabili. I contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, nei pressi della propria abitazione od esercizio commerciale negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

20.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO

La raccolta della carta viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite contenitori ovvero scatoli di cartone o sacchetti di carta a carico dell'utenza.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore o del sacchetto esso può essere conferito in sacchi di carta chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore o sacchetto. La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc, né tantomeno immondizia di altra natura.

Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali carta - polietilene, carta – alluminio, nonché le carte cerate od oleate, etc..

20.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI

La raccolta della plastica viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite l'apposito contenitore.

Solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi diversi di maggiore dimensione chiusi ed appoggiati al rispettivo contenitore.

La plastica deve essere rigorosamente pulita, è indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che i contenitori siano conferiti al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi in plastica di seguito elencati:

- a) bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte;
- b) flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere;
- c) flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
- d) fogli d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite;
- e) fogli d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina;
- f) shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati;
- g) vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
- h) vaschette porta - uova (se in plastica);
- i) vaschette/barattoli per gelati;
- j) contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
- k) confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);

- 1) vaschette per alimenti;
- m) buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati);
- n) reti per frutta e verdura;
- o) contenitori vari per alimenti per animali;
- p) barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);
- q) coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale);
- r) blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il "fai da te");
- s) scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie biancheria intima, calze, cravatte).

20.5) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO E IN METALLO

La raccolta del vetro e metallo viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite l'apposito contenitore; solo nel caso in cui il quantitativo dei rifiuti ecceda la volumetria del contenitore esso può essere conferito in sacchi chiusi ed appoggiato al rispettivo contenitore.

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.

E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

La raccolta di imballaggi in metallo riguarda le lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite) e lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola cibi per animali, etc.); ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.).

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

20.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene con le seguenti modalità:

- a) a domicilio previa prenotazione telefonica al numero telefonico comunale (090.937000).

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

20.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, viene effettuata direttamente dal produttore presso il Centro di Raccolta Comunale – Isola Ecologica, secondo le modalità ed i tempi stabiliti.

E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno; utilizzati per il trasporto del materiale.

20.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile e/o presso gli appositi contenitori.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

La raccolta delle pile esauste dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogniqualevolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

20.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI

I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori presenti presso la locale farmacia.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

La raccolta dei medicinali scaduti dovrà avvenire con una periodicità mensile e comunque ogniqualevolta i contenitori dovessero riscontrarsi pieni.

20.10) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTOACCUMULATORI AL PIOMBO

Le batterie auto esauste e gli accumulatori al piombo devono essere conferite presso gli appositi contenitori posti nel Centro di Raccolta Comunale – Isola Ecologica.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di che trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

20.11) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI

La raccolta di abiti usati viene effettuata negli appositi contenitori già esistenti sul territorio comunale (area di parcheggio antistante il Palazzo Municipale).

20.12) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, devono essere conferiti al servizio di raccolta "porta a porta" istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole;

Possono, altresì, essere conferiti ai normali servizi di raccolta "porta a porta" i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali e di servizi purché i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

20.13) RACCOLTA PRESSO IL CIMITERO

Il cimitero sarà dotato di appositi contenitori per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido organico, plastica, carta e cartone e vetro, forniti dall'Amministrazione Comunale e aventi una capacità adeguata. La frequenza di raccolta presso il cimitero sarà uguale a quella delle utenze domestiche.

20.14 CONFERIMENTO OLII E GRASSI VEGETALI

Il conferimento e la raccolta differenziata degli olii e grassi vegetali viene effettuata direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale – Isola Ecologica.

20.15) RIFIUTI INERTI

E' assolutamente vietato depositare inerti all'interno od all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti provenienti da lavori edili. I predetti rifiuti devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche od agli impianti di frantumazione autorizzati, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento, solo od esclusivamente per modestissime quantità, presso il Centro di Raccolta Comunale – Isola Ecologica.

ART. 21 - PERIODICITÀ' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria Ordinanza fisserà i programmi di raccolta nonché i relativi orari.

ART. 22 - UTENZE CONDOMINIALI

Le utenze condominiali, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, possono avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- a) farne un uso esclusivamente privato non accessibile al pubblico e provvedere ad non esporli fuori dalla proprietà,
- b) concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con gli addetti al servizio.

ART. 23 - PULIZIA IN OCCASIONE DI FESTIVITA' E SAGRE

Per le manifestazioni e le sagre, l'Amministrazione Comunale, attraverso gli addetti al servizio, consegnerà ad ogni operatore della manifestazione appositi contenitori come quelli in uso nelle utenze domestiche.

ART. 24 - CESTINI STRADALI

E' vietato conferire nei cestini stradali od in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

ART. 25 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

E' prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umida dei rifiuti. Le utenze dotate di giardino/terreno potranno dotarsi di un composter ed inviare, preferibilmente, sull'apposito modulo, un'apposita comunicazione al Comune di Condò per i successivi provvedimenti, controlli ed agevolazioni.

ART. 26 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche ed opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. L'Amministrazione Comunale promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali - quantitativo dei servizi.

CAPITOLO 4

VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia ed, in particolare, il D. Lgs. nr. 152/2006 e ss.mm.ii., la legislazione in materia di rifiuti urbani e in materia igienico-sanitaria emanata dalla C.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana.

ART. 28 - CONTROLLI

1. Come disposto dall'art. 197 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., la Provincia Regionale – Libero Consorzio esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
2. Restano salve le competenze dell'Amministrazione Comunale in riferimento all'art. 198 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.

ART. 29 - ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede l'Amministrazione Comunale mediante i competenti uffici.
2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss. mm. e ii.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune di Condrò nella misura del 100%.

Gli introiti saranno utilizzati per interventi in materia ambientale.

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti gestionali, organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente Regolamento, potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale o con atti amministrativi del Responsabile del Servizio.

ART. 31 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Delibera di approvazione.

ART. 32 - PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a nonna dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n.241, sarà a disposizione presso il Comune di Condrò e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.
2. L'Amministrazione Comunale provvedere alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

